

SUL PRINCIPIO DI ROTAZIONE

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – sentenza 17 gennaio 2019 n. 435

Sulla vincolatività del principio di rotazione degli inviti

1. Negli affidamenti “sotto soglia”, il principio di rotazione delle imprese uscenti – per espressa disposizione dell’art. 36 del d.lgs. 18 aprile 2018 n. 50 (secondo cui “L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese”) – opera già in occasione degli inviti.

2. Il principio di rotazione delle imprese trova fondamento nella esigenza di evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo al gestore uscente (la cui posizione di vantaggio deriva soprattutto dalle informazioni acquisite durante il pregresso affidamento), soprattutto nei mercati in cui il numero di agenti economici attivi non è elevato. Pertanto, al fine di ostacolare le pratiche di affidamenti senza gara ripetuti nel tempo che ostacolano l’ingresso delle piccole e medie imprese, e di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei, il principio di rotazione comporta in linea generale che l’invito all’affidatario uscente riveste carattere eccezionale e deve essere adeguatamente motivato, avuto riguardo al numero ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale ovvero all’oggetto e alle caratteristiche del mercato di riferimento.

3. La precipua tutela connessa al principio di rotazione negli affidamenti “sotto soglia” è quella, anticipata, mirante all’obiettivo di evitare che la gara possa essere falsata, a danno degli altri partecipanti, dalla partecipazione di un soggetto che vanta conoscenze acquisite durante il pregresso affidamento. Ne deriva che, contrariamente a quanto ritenuto nel motivo, l’esclusione del gestore uscente, ove l’Amministrazione, come nel caso di specie, non abbia motivato in ordine alla ricorrenza di specifiche ragioni a sostegno della determinazione di invitarlo comunque a partecipare alla gara, non richiede alcuna prova della posizione di vantaggio da questi goduta, che è presupposta direttamente dalla legge.

4. Né vale opporre, come fa il Comune, l’ampiezza della platea dei candidati cui è stato trasmesso l’invito a seguito della manifestazione di interesse espressa in esito all’avviso pubblicato dall’Amministrazione, o il documento con cui il RUP ha espressamente richiesto alla Centrale di committenza di ammettere tutti i candidati, ivi compreso il gestore uscente, che avessero chiesto di partecipare alla gara, e, più in generale, la circostanza che l’Amministrazione non si sia avvalsa della potestà di operare limitazioni al numero di operatori tra cui effettuare la selezione. Difatti, anche in disparte l’evidente rilievo che la motivazione richiesta per derogare al principio di rotazione si incentra non su tutti i concorrenti, ma solo sul gestore uscente, e gli elementi di cui sopra non attengono a tale ambito, la sola considerazione dell’ampiezza della platea dei concorrenti non comporta la mancata applicazione del principio di rotazione, essendo, piuttosto e di contro, il numero eventualmente ridotto di operatori presenti sul mercato a rilevare in tema di deroga al principio (Cons. Stato, V, 13 dicembre 2017, n. 5854).

5. Laddove si lamenti la mancata applicazione del principio di rotazione, il concorrente può ricorrere già avverso il provvedimento di ammissione del gestore uscente, che concreta a suo danno,

in via immediata e diretta, la paralisi di quell'ampliamento delle possibilità concrete di aggiudicazione che il principio di rotazione mira ad assicurare.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – sentenza 5 marzo 2019 n. 1524

Sul principio di rotazione (sulla necessità di motivare l'invito anche per l'uscente di gara aperta)

Il principio di rotazione che per espressa previsione normativa deve orientare le stazioni appaltanti nella fase di consultazione degli operatori economici da invitare a presentare le offerte trova fondamento nell'esigenza di evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo al gestore uscente (la cui posizione di vantaggio deriva dalle informazioni acquisite durante il pregresso affidamento e non invece – come ipotizzato dall'appellante – dalle modalità di affidamento, di tipo “aperto”, “ristretto” o “negoziato”), soprattutto nei mercati in cui il numero di operatori economici attivi non è elevato.

Pertanto, anche al fine di dissuadere le pratiche di affidamenti senza gara – tanto più ove ripetuti nel tempo – che ostacolano l'ingresso delle piccole e medie imprese e di favorire, per contro, la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei, il principio in questione comporta, in linea generale, che ove la procedura prescelta per il nuovo affidamento sia di tipo ristretto o “chiuso” (recte, negoziato), l'invito all'affidatario uscente riveste carattere eccezionale.

Rileva quindi il fatto oggettivo del precedente affidamento in favore di un determinato operatore economico, non anche la circostanza che questo fosse scaturito da una procedura di tipo aperto o di altra natura. Per l'effetto, ove la stazione appaltante intenda comunque procedere all'invito del precedente affidatario, dovrà puntualmente motivare tale decisione, facendo in particolare riferimento al numero (eventualmente) ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale ovvero al peculiare oggetto ed alle caratteristiche del mercato di riferimento (in tal senso, si veda anche la delibera 26 ottobre 2016, n. 1097 dell'Autorità nazionale anticorruzione, linee-guida n. 4).

In particolare, per effetto del principio di rotazione l'impresa che in precedenza ha svolto un determinato servizio non ha più alcuna possibilità di vantare una legittima pretesa ad essere invitata ad una nuova procedura di gara per l'affidamento di un contratto pubblico di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, né di risultare aggiudicataria del relativo affidamento (ex multis, Cons. Stato, V, 13 dicembre 20017, n. 5854; V, 31 agosto 2017, n. 4142).

TAR CALABRIA – CATANZARO, SEZ. I – sentenza 12 aprile 2019 n. 813

Sul principio di rotazione e sull'artificioso frazionamento

E' illegittima una determinazione dirigenziale con la quale un Comune ha affidato ad una ditta un appalto di servizi (nel caso di specie, si trattava del servizio di conduzione e manutenzione della rete idrica, fognatura, sollevamenti fognari, conduzione e manutenzione degli impianti di depurazione e di potabilizzazione), ove la medesima ditta nel corso del triennio precedente, sia stata destinataria, senza alcuna procedura selettiva o comparativa, ma soltanto mediante affidamenti

diretti reiterati e frazionati in importi sotto la soglia di Euro 40.000,00 cadauno, al fine di poter applicare – sul piano formale – l’art. 36 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, di numerosissimi affidamenti diretti (30 su 36) per la gestione, ordinaria e straordinaria, del medesimo servizio; in tal caso, infatti, la suddetta determinazione dirigenziale deve ritenersi adottata in violazione del principio di rotazione delle imprese nelle gare di appalto.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI – sentenza 4 giugno 2019 n. 3755

Sul principio di rotazione

Non occorre specifica motivazione per escludere l’affidatario uscente dal novero degli operatori invitati alla procedura negoziata, non trattandosi di una scelta di carattere sanzionatorio, quanto piuttosto dell’esigenza di evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo al gestore uscente (la cui posizione di vantaggio deriva soprattutto dalle informazioni acquisite durante il pregresso affidamento) e dell’applicazione del principio di concorrenza e massima partecipazione che, nella fattispecie, si esplica consentendo ad operatori, diversi da quelli fino a quel momento coinvolti, di accedere ad appalti di durata necessariamente limitata per il verificarsi di situazioni non prevedibili.

TAR SICILIA – CATANIA, SEZ. I – sentenza 4 giugno 2019 n. 1380

Sull’inapplicabilità del principio di rotazione in caso di gara richiedente una diversa qualificazione

1. Il principio di rotazione delle imprese non è applicabile nel caso in cui l’operatore economico sia stato invitato a differenti gare, per le quali era richiesta una diversa qualificazione.
 2. Nel caso in cui l’Amministrazione abbia individuato gli operatori economici idonei a partecipare ad una procedura negoziata e, pertanto, invitati a partecipare alla stessa, non può negarsi ad un operatore economico non invitato, che sia comunque venuto a conoscenza di una simile procedura e che si ritenga in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dalla legge di gara, di presentare la propria offerta, salvo il potere dell’amministrazione di escluderlo dalla gara per carenze dell’offerta o degli stessi requisiti di partecipazione ovvero perché l’offerta non è pervenuta tempestivamente e sempre che la sua partecipazione non comporti un aggravio insostenibile del procedimento di gara e cioè determini un concreto pregiudizio alle esigenze di snellezza e celerità. Una simile interpretazione è conforme non solo al principio del favor participationis, costituendo piuttosto puntuale applicazione dell’altro fondamentale principio di concorrenza cui devono essere ispirate le procedure ad evidenza pubblica e rappresentando anche un ragionevole argine, sia pur indiretto e meramente eventuale, al potere discrezionale dell’amministrazione di scelta dei contraenti.
-

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III – sentenza 6 giugno 2019 n. 3831

Sul principio di rotazione degli inviti

Il principio di rotazione si riferisce propriamente non solo agli affidamenti ma anche agli inviti, orientando le stazioni appaltanti nella fase di consultazione degli operatori economici da interpellare

e da invitare per presentare le offerte ed assumendo quindi nelle procedure negoziate il valore di una sorta di contropartita al carattere “fiduciario” della scelta del contraente allo scopo di evitare che il carattere discrezionale della scelta si traduca in uno strumento di favoritismo.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – sentenza 12 giugno 2019 n. 3943

Sul principio di rotazione (anche per l'impresa uscente di una gara aperta)

1. Nel caso di appalto di lavori, servizi e forniture “sotto soglia” e di procedura non aperta, bensì negoziata, va confermato il principio di carattere generale in virtù del quale va riconosciuta l'obbligatorietà del principio di rotazione; tale principio – che per espressa previsione normativa deve orientare le stazioni appaltanti nella fase di consultazione degli operatori economici da invitare a presentare le offerte – è finalizzato a evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo al gestore uscente (la cui posizione di vantaggio deriva dalle informazioni acquisite durante il pregresso affidamento e non invece dalle modalità di affidamento, di tipo “aperto”, “ristretto” o “negoziato”), soprattutto nei mercati in cui il numero di operatori economici attivi non è elevato.
2. Ai fini dell'applicazione del principio di rotazione, rileva il fatto oggettivo del precedente affidamento in favore di un determinato operatore economico, non anche la circostanza che questo sia scaturito da una procedura di tipo aperto o di altra natura; per l'effetto, ove la stazione appaltante intenda comunque procedere all'invito del precedente affidatario, dovrà puntualmente motivare tale decisione, facendo in particolare riferimento al numero (eventualmente) ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale ovvero al peculiare oggetto ed alle caratteristiche del mercato di riferimento.
3. L'impresa che in precedenza ha svolto un determinato servizio non può vantare alcuna legittima pretesa ad essere invitata ad una nuova gara per l'affidamento di un contratto pubblico di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, né di risultare aggiudicataria del relativo affidamento.

SULL'ATI VERTICALE E ORIZZONTALE

TAR LIGURIA, SEZ. II – sentenza 10 giugno 2019 n. 521

Sui presupposti per l'ammissione dell'ATI verticale

1. Nelle gare di appalto, l'A.T.I. orizzontale è caratterizzata dal fatto che le imprese associate (o associande) sono portatrici delle medesime competenze per l'esecuzione delle prestazioni costituenti l'oggetto dell'appalto, mentre l'A.T.I. verticale è connotata dalla circostanza che l'impresa mandataria apporta competenze incentrate sulla prestazione prevalente, diverse da quelle delle mandanti, le quali possono avere competenze differenziate anche tra di loro, sicché nell'A.T.I. di tipo verticale un'impresa, ordinariamente capace per la prestazione prevalente, si associa ad altre imprese provviste della capacità per le prestazioni secondarie scorporabili. Di qui la disposizione di cui all'art. 48 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, a mente della quale, nel caso di appalti misti di forniture e servizi, al fine di garantire la massima partecipazione alle gare, “le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara la prestazione principale e quelle secondarie”.

2. Condizione per l'ammissione di raggruppamenti di tipo verticale è che la pa abbia preventivamente individuato negli atti di gara, nel rispetto della disposizione citata, la prestazione prevalente o principale, e quelle secondarie.

TAR LAZIO – ROMA, SEZ. II BIS – sentenza 23 maggio 2019 n. 6352

Sui presupposti per il mutamento della composizione del raggruppamento

1. E' legittimo il provvedimento con il quale la P.A. ha disposto l'esclusione di un raggruppamento temporaneo d'imprese in applicazione dell'art. 48, comma 19, del d.lgs. n. 50/2016 (secondo cui "è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca ad un unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori, servizi o forniture ancora da eseguire") nel caso in cui la variazione della composizione soggettiva della r.t.i. non appaia dettata da "esigenze organizzative" quanto, piuttosto, dall'intenzione della r.t.i. stessa di rimodulare la propria forma di presentazione in gara per usufruire del punteggio massimo.

TAR LAZIO – ROMA, SEZ. II BIS – sentenza 7 giugno 2019 n. 7470

Sulla necessità della firma da parte di ogni componente del Raggruppamento e sulla non applicabilità del soccorso istruttorio

1. Nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, la sottoscrizione dell'offerta di gara da parte di ciascun componente la riunione si configura come lo strumento mediante il quale l'autore fa propria la dichiarazione contenuta nel documento e serve a rendere nota la paternità e a vincolare l'autore della dichiarazione in esso contenuta. Essa assolve la funzione di assicurare provenienza, serietà, affidabilità e insostituibilità dell'offerta e costituisce elemento essenziale per la sua ammissibilità sia sotto il profilo formale che sotto quello sostanziale, potendosi solo ad essa riconnettere gli effetti dell'offerta come dichiarazione di volontà volta alla costituzione di un rapporto giuridico. La sua mancanza inficia quindi la validità e la ricevibilità della manifestazione di volontà contenuta, senza che sia necessaria ai fini dell'esclusione una espressa previsione della legge di gara.

2. L'omissione della firma dei partecipanti alla gara in una riunione temporanea costituenda su un elemento dell'offerta tecnica, proprio in quanto incidente sulla certezza della provenienza e della piena assunzione di responsabilità in ordine ai contenuti della dichiarazione nel suo complesso non può essere considerata mera irregolarità formale sanabile con il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del d.lgs. n. 50/2016 (è stato ritenuto che era legittima la determinazione dell'Amministrazione di non procedere al soccorso istruttorio e di escludere la riunione temporanea costituenda la cui offerta tecnica mancava delle sottoscrizioni dei vari componenti del raggruppamento, essendo anche coerente con il principio di par condicio tra i concorrenti).

SUGLI ONERI DI SICUREZZA AZIENDALE

CORTE DI GIUSTIZIA U.E., SEZ. IX – sentenza 2 maggio 2019 (causa C-309/18)

Sulla compatibilità dell'art. 95, comma 10, del cdc (relativo ai costi della sicurezza) con il diritto comunitario e sui limitati casi di possibilità di richiesta di chiarimenti

I principi della certezza del diritto, della parità di trattamento e di trasparenza, quali contemplati nella direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, secondo la quale la mancata indicazione separata dei costi della manodopera, in un'offerta economica presentata nell'ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, **comporta l'esclusione della medesima offerta senza possibilità di soccorso istruttorio, anche nell'ipotesi in cui l'obbligo di indicare i suddetti costi separatamente non fosse specificato nella documentazione della gara d'appalto**, sempreché tale condizione e tale possibilità di esclusione siano chiaramente previste dalla normativa nazionale relativa alle procedure di appalti pubblici espressamente richiamata in detta documentazione. Tuttavia, **se le disposizioni della gara d'appalto non consentono agli offerenti di indicare i costi in questione** nelle loro offerte economiche, i principi di trasparenza e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che essi **non ostano alla possibilità di consentire agli offerenti di sanare la loro situazione** e di ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa nazionale in materia entro un termine stabilito dall'amministrazione aggiudicatrice.

TAR MOLISE, SEZ. I – sentenza 3 giugno 2019 n. 204

Sulla doverosa indicazione degli oneri di sicurezza aziendali

1. In base ad espresse disposizioni del diritto nazionale, la mancata indicazione dei costi per la manodopera e la sicurezza dei lavoratori non è sanabile attraverso il c.d. 'soccorso istruttorio' in quanto tale mancata indicazione è espressamente compresa fra i casi in cui il soccorso non è ammesso.

2. L'omessa indicazione dei costi della manodopera non assume autonoma rilevanza escludente nel caso in cui – nonostante la clausola di chiusura del bando che rinvia al codice appalti – tanto le prescrizioni della *lex specialis*, quanto la struttura del modello allegato al disciplinare di gara ai fini della predisposizione dell'offerta tecnica, risultino carenti ed ambigue sul punto in questione e possano risultare ingannevoli rispetto alla sussistenza del relativo obbligo dichiarativo.

TAR TOSCANA, SEZ. I – sentenza 13 maggio 2019 n. 698

Sull'omessa indicazione del costo della manodopera

E' legittimo il provvedimento con il quale la P.A. appaltante ha escluso una ditta da una gara di appalto, che sia motivato con riferimento al fatto che, la medesima ditta, in contrasto con quanto espressamente prescritto dalla lettera di invito, a pena di esclusione, ha omesso di indicare e/o esplicitare separatamente, nell'offerta economica, i costi aziendali relativi alla sicurezza concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (*ex art. 95, comma 10, D.Lgs. n. 50/2016*); infatti, in presenza di una disposizione espressa della *lex specialis*, diretta a disciplinare la sanzione relativa alla mancata indicazione dei costi aziendali relativi alla

sicurezza, la commissione giudicatrice non può che escludere automaticamente il concorrente interessato, senza peraltro poter esperire alcuna forma di soccorso istruttorio.

SULLA GARA TELEMATICA

TAR EMILIA ROMAGNA – BOLOGNA, SEZ. II – sentenza 15 novembre 2018 n. 863

Sulla derogabilità del principio di pubblicità per le gare telematiche

Nelle procedure telematiche – le buste tecniche possono essere aperte in seduta riservata. Infatti, a) l'utilizzo di gare interamente telematiche comporta la "tracciabilità" di tutte le operazioni modifica anche l'approccio e la soluzione di eventuali commissioni formali-procedimentali; b) la correttezza e l'intangibilità risulta, in questo caso, garantita dal sistema, con esclusione di ogni rischio di alterazione nello svolgimento delle operazioni, anche in assenza dei concorrenti.

TAR VALLE D'AOSTA, SEZ. I – sentenza 22 marzo 2019 n. 13

Sulla possibilità di nominare la Commissione anche dopo l'apertura delle buste recanti l'offerta tecnica (per le gare telematiche)

Il nuovo codice degli appalti non riproduce le norme in precedenza vigenti che esplicitamente rimettevano alla commissione il compito dell'apertura in seduta pubblica delle buste contenenti l'offerta.

La previsione delle Linee guida riflette il caso di gare svolte con metodo tradizionale, cioè con la presentazione di offerte in formato cartaceo; in questi casi la previsione dell'apertura da parte della commissione in seduta pubblica ha una sua giustificazione in esigenze di trasparenza, essendo possibili alterazioni e manomissioni del materiale cartaceo; a ben vedere, analoghe esigenze non si pongono o si pongono in modo molto meno pressante nel caso – quale è quello all'esame – di gare telematiche in cui i documenti di gara vengono caricati su una piattaforma telematica che permette di verificare ex post ogni accesso che vi sia stato alla documentazione. Se ci si muove in quest'ottica può ritenersi che la nomina della commissione in un momento successivo alla apertura delle buste (elettroniche) contenenti le offerte al fine di verificarne la integrità formale e la presenza dei documenti previsti dal bando non implichi alcun vizio della procedura.

TAR PUGLIA – LECCE, SEZ. II – sentenza 10 giugno 2019 n. 977

Sulle conseguenze del malfunzionamento della piattaforma per le gare telematiche

Nel caso di gara svoltasi in forma telematica, il rischio inerente alle modalità di trasmissione della domanda di partecipazione alla gara non può far carico che alla parte che unilateralmente ha scelto il relativo sistema e ne ha imposto l'utilizzo ai partecipanti; e se rimane impossibile stabilire se vi sia stato un errore da parte del trasmittente, o piuttosto la trasmissione sia stata danneggiata per un vizio del sistema, il pregiudizio ricade sull'ente che ha bandito, organizzato e gestito la gara.

Pertanto, non essendo stata accertata la causa del malfunzionamento del sistema telematico, tale situazione, per le ragioni sopra esposte, non poteva che essere accollata alla Stazione appaltante "... che ha bandito, organizzato e gestito la gara" (cfr. Cons. Stato, sez. III, 25 gennaio 2013, n. 481).

TAR CAMPANIA – NAPOLI, SEZ. III – sentenza 6 novembre 2018 n. 6447

Sulla necessità della firma anche per le gare telematiche

Anche nelle gare in forma telematica, il valore della sottoscrizione consiste non solo nel documentare la legittima provenienza di un documento e, quindi, la possibilità di riferirne il contenuto ad un determinato soggetto, escludendo altresì che la genuinità dello stesso possa essere messa in discussione per effetto di indebite alterazioni o sostituzioni, ma anche, qualora l'atto stesso abbia un valore impegnativo, nella conseguente assunzione di un vincolo negoziale da parte del soggetto a ciò legittimato e delle connesse responsabilità.

TAR PUGLIA – BARI, SEZ. II – sentenza 17 dicembre 2018 n. 1609

Sulla necessità di rispettare le norme tecniche nella predisposizione dei files (gara MEPA)

La partecipazione alle gare gestite in forma telematico-informatica comporta la necessità di adempiere, con scrupolo e diligenza, alle prescrizioni di bando e alle norme tecniche rilevanti, come da manuale applicativo e da normativa sul punto vigente, nell'utilizzazione delle forme digitali, le cui regole (di necessaria osservanza, mettendosi altrimenti a repentaglio lo stesso funzionamento della procedura) *ex se* integrano *per relationem* la disciplina di gara e sono poste a garanzia di tutti i partecipanti; per cui l'inesatto o erroneo utilizzo, a contrario, rimane a rischio del partecipante.

La cooperativa ricorrente ha "tentato" di inserire nel sistema M.E.P.A. il file contenente l'offerta tecnica, non riuscendoci; tanto è accaduto, in realtà, perché errava nelle modalità di utilizzo dello strumento informatico-telematico, provando a inserire non un file pdf, accettato dal sistema, bensì un file word, in violazione del manuale applicativo del M.E.P.A., che richiede a tutti coloro che intendano utilizzare validamente la detta piattaforma di essere dotati del (comunissimo) applicativo che crea il formato pdf, che consente l'accesso degli atti al M.E.P.A.

Un principio fondamentale consolidato di tutte le procedure di gara, vede la necessità di produrre l'offerta tecnica e l'offerta economica in buste chiuse e separate, ossia, nel caso delle gare con modalità telematico-informatica, con filepdf (formato chiuso) e in finestra telematica separata, ossia con caricamento (c.d. upload) distinto.

TAR CALABRIA – CATANZARO, SEZ. I – sentenza 14 maggio 2019 n. 908

Sul timing nelle gare telematiche

Nelle gare celebrate in forma telematica il timing di gara indica all'impresa non solo il termine ultimo perentorio di "chiusura della busta", ma anche il periodo e relativo termine ultimo di upload, da intendersi quale trasferimento dei dati sul server dell'Amministrazione appaltante idoneo a rendere "disponibile" l'offerta presentata. Tale deposito telematico, attuato nell'ambito di una procedura totalmente informatizzata, rappresenta lo speculare e indefettibile momento della

(materiale) presentazione dell'offerta economica in una procedura di gara gestita con il tradizionale sistema dei plichi chiusi da recapitarsi a mezzo posta.

SUL SOCCORSO ISTRUTTORIO

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – sentenza 5 aprile 2019 n. 2242

Sul soccorso istruttorio per l'assenza della dichiarazione sui requisiti morali

1. L'omessa dichiarazione dei requisiti di moralità ai sensi dell'art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016 non comporta l'esclusione del concorrente allorché la clausola del bando non richieda in termini espressi e specifici la dichiarazione dei medesimi, alla luce del principio di tassatività delle cause di esclusione; in tale evenienza la dichiarazione non può ritenersi falsa, ma al più solo incompleta, parziale o limitata, e come tale soggetta a soccorso istruttorio. Detto in altri termini, l'omessa presentazione in gara della dichiarazione sostitutiva in ordine all'assenza dei reati ostativi, lungi dal rappresentare una falsa dichiarazione, di per sé sola idonea a giustificare l'esclusione del concorrente dalla gara, si configura come mancanza di una dichiarazione sostitutiva, in quanto tale sanabile facendo ricorso al soccorso istruttorio.

2. L'istituto del soccorso istruttorio in generale tende ad evitare che irregolarità ed inadempimenti meramente estrinseci possano pregiudicare gli operatori economici più meritevoli, anche nell'interesse del seggio di gara, che potrebbe perdere l'opportunità di selezionare il concorrente migliore, per vizi procedurali facilmente emendabili. In assenza dell'attivazione del soccorso istruttorio, l'esclusione del concorrente dalla gara per mancata produzione della dichiarazione circa i requisiti prescritti può ritenersi illegittima solo laddove, nel corso del giudizio, il concorrente stesso abbia dato prova del possesso dei requisiti suddetti.

3. Nel caso in cui il soccorso istruttorio sia da ricondurre all'attività defensionale, il termine perentorio non superiore a dieci giorni per il soccorso stesso, sottintendente, come ovvio, un'iniziativa *ex officio*, dovendosi, al contrario, prendere a parametro la disciplina di cui all'art. 73 cod. proc. amm..

Sul soccorso istruttorio processuale

4. Non esiste un limite sistematico al soccorso istruttorio processuale, se non quello che deve attenersi a carenze di natura formale, in quanto tali afferenti ad attività vincolata e tradursi dunque, nell'accertamento della sussistenza del requisito non dichiarato, il che consente al giudice amministrativo di sostituirsi all'Amministrazione.

Sulla sanabilità con il soccorso istruttorio del PASS-OE

5. Nelle gare di appalto, il PASS-OE, strumento elettronico che consente alla stazione appaltante di verificare l'operatore economico attraverso il sistema AVCpass, ha il valore di una dichiarazione, con la conseguenza che la sua mancata produzione in sede di gara integra una carenza documentale suscettibile di sanatoria mediante soccorso istruttorio.

TAR UMBRIA, SEZ. I – sentenza 8 aprile 2019 n. 190

Sulla legittimità dell'esclusione per allegazione di un CD vuoto (privo del prescritto DGUE)

1. Nelle gare di appalto il soccorso istruttorio, anche in vigore dell'attuale D.Lgs. 50/2016, non può essere disposto in caso di totale assenza di dichiarazioni o di elementi essenziali ai fini dell'ammissione, pena in tale caso la violazione del principio della par condicio dei partecipanti, dovendosi anche tenere in considerazione un principio di autoresponsabilità dei partecipanti stessi.

2. E' legittima l'esclusione dalla gara di una ditta che ha ommesso di accludere alla propria offerta il DGUE prescritto dal bando (nella specie la ditta aveva accluso una busta che conteneva un supporto informatico vuoto e privo del prescritto CGUE; il bando invece aveva prescritto di accludere il DGUE, a pena di esclusione, all'offerta su supporto informatico mediante chiavetta usb/cd); né tale omissione è sanabile, atteso che la trasmissione di un supporto vuoto configura un'irregolarità essenziale non sanabile ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 83, comma 9, d.lgs. n. 50 del 2016, in quanto non consente né l'individuazione del contenuto dell'atto né tanto meno l'individuazione del soggetto responsabile dello stesso, non essendo possibile – neanche facendo riferimento ai dati del mittente presenti sulla busta – ricollegare in modo certo ad un determinato soggetto che rappresenti la società la volontà di quest'ultima di prendere parte alla procedura di gara di cui si discute.

TAR CALABRIA – CATANZARO, SEZ. I – sentenza 22 febbraio 2019 n. 388

Sulla sanabilità con il soccorso istruttorio di un documento scansionato (e non in originale)

1. Nel caso in cui la sottoscrizione apposta in calce al contratto di avvalimento e alla domanda di partecipazione e ai relativi allegati sia in forma “scansionata” (quindi non in “originale”), tale circostanza non determina la nullità – o *a fortiori* l'inesistenza – del contratto, con conseguenti effetti espulsivi, venendo in rilievo una scrittura privata per la cui validità è necessaria e sufficiente la forma scritta e non essendo in discussione, inoltre, la concreta attribuzione della paternità del documento contrattuale all'impresa ausiliaria, che non ha mai formalizzato alcuna contestazione o disconoscimento al riguardo. Trattasi, al più, di mera irregolarità suscettibile di essere sanata mediante il ricorso al soccorso istruttorio posto che, nel caso di specie, non viene in rilievo un'ipotesi di difetto assoluto di sottoscrizione bensì, soltanto, una modalità di sottoscrizione che, tenuto anche conto dell'ulteriore documentazione prodotta e in possesso della stazione appaltante, risulta comunque idonea a consentire la riferibilità all'impresa ausiliante, sul piano soggettivo, dell'accordo di avvalimento stipulato.

TAR MOLISE, SEZ. I – sentenza 17 dicembre 2018 n. 698

Sulla perentorietà del termine per il soccorso istruttorio

E' illegittima l'ammissione in gara di una ditta alla quale la P.A. ha accordato il c.d. soccorso istruttorio, nel caso in cui il relativo procedimento si sia protratto oltre il tempo massimo consentito dall'art. 83, comma 9, del Codice degli appalti pubblici (laddove si prescrive che la Stazione appaltante, ai fini del soccorso istruttorio, “assegna al concorrente un termine non superiore a dieci giorni” e “in caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara”), e, in particolare, ove la ditta interessata neppure nel termine differito, più lungo di giorni dieci, concesso dall'Amministrazione – peraltro inammissibilmente assegnato, in palese violazione dell'art. 83, comma 9, del Codice (che prevede la concessione di un termine “non superiore a dieci giorni”) – abbia ottemperato alla richiesta di integrazione dichiarativa; infatti, il termine per il compimento del soccorso istruttorio è necessariamente breve per almeno due ragioni: 1) per non

intralciare né rallentare troppo la procedura di gara; 2) perché il soccorso istruttorio può riguardare modeste integrazioni documentali, non può servire a colmare vistose carenze delle offerte.

TAR CAMPANIA – SALERNO, SEZ. I – sentenza 21 maggio 2019 n. 795

Sull'inammissibilità del soccorso istruttorio per sanare l'impegno a rilasciare la cauzione definitiva

1. Nelle gare di appalto, il soccorso istruttorio ha come finalità quella di consentire l'integrazione della documentazione già prodotta in gara, ma ritenuta dalla stazione appaltante incompleta o irregolare sotto un profilo formale, non anche di consentire all'offerente di formare atti in data successiva a quella di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

2. Nel caso in cui la *lex specialis* preveda, a pena di esclusione, che (analogamente a quanto stabilito dall'art. 93, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016) la offerta avrebbe dovuto essere corredata dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse affidatario, legittimamente viene esclusa una ditta che abbia ottenuto tale garanzia soltanto in data successiva alla presentazione della domanda e, soprattutto, alla scadenza del termine utile per la partecipazione alla procedura; in tal caso, infatti, il ricorso al c.d. soccorso istruttorio è senz'altro precluso, atteso che l'art. 83, comma 9, d.lgs. n. 50/2016, è applicabile alle sole "carenze di qualsiasi elemento formale della domanda", e non anche ai casi, come quello in questione, dell'assenza, ab origine di un elemento essenziale dell'impegno negoziale, pacificamente non integrabile *ex post*.

SULL'AVVALIMENTO

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – sentenza 14 giugno 2019 n. 4024

Sull'avvalimento della certificazione di qualità

1. Negli appalti pubblici l'avvalimento può riguardare anche la certificazione di qualità (3).

Sull'avvalimento frazionato e plurimo

2. Negli appalti pubblici è da ritenere ammissibile un contratto di avvalimento c.d. "frazionato" o "parziale"; in particolare, l'integrazione dei requisiti minimi di capacità imposti dall'amministrazione aggiudicatrice può essere dimostrata sia utilizzando l'avvalimento frazionato che l'avvalimento plurimo, poiché ciò che rileva è la dimostrazione da parte del candidato o dell'offerente, che si avvale delle capacità di uno o di svariati altri soggetti, di poter disporre effettivamente dei mezzi di questi ultimi che sono necessari all'esecuzione dell'appalto.

Sull'avvalimento di garanzia e operativo

3. Nel caso di avvalimento c.d. "di garanzia", nel quale l'impresa ausiliaria si limita a mettere a disposizione il suo valore aggiunto in termini di solidità finanziaria e di acclarata esperienza di settore, non è conseguentemente necessario, in linea di massima, che la dichiarazione negoziale costitutiva dell'impegno contrattuale si riferisca a specifici beni patrimoniali o a indici materiali atti

a esprimere una certa e determinata consistenza patrimoniale, ma è sufficiente che dalla ridetta dichiarazione emerga l'impegno contrattuale a prestare e a mettere a disposizione dell'ausiliata la complessiva solidità finanziaria e il patrimonio esperienziale, così garantendo una determinata affidabilità e un concreto supplemento di responsabilità.

4 Nel caso di avvalimento c.d. “tecnico od operativo”, ovvero avente a oggetto requisiti diversi rispetto a quelli di capacità economico-finanziaria, sussiste sempre l'esigenza di una messa a disposizione in modo specifico di risorse determinate: onde è imposto alle parti di indicare con precisione i mezzi aziendali messi a disposizione dell'ausiliata per eseguire l'appalto (art. 88 del regolamento di esecuzione del previgente codice dei contratti pubblici, riferimento normativo ora da individuarsi nell'ultimo inciso dell'art. 89, comma 1, del d.lgs. n. 50 del 2016).

Sull'inammissibilità dell'avvalimento generico

5. Va sicuramente esclusa la validità del contratto di avvalimento che applichi formule contrattuali del tutto generiche, ovvero meramente riproduttive del dato normativo o contenenti parafrasi della clausola della *lex specialis* descrittiva del requisito oggetto dell'avvalimento.

6. Poiché l'attestazione SOA è il frutto di una valutazione complessiva degli elementi dell'organizzazione aziendale che non coincide con la mera sommatoria degli stessi, va ribadito il principio che il prestito delle risorse e mezzi ricomprende ex se anche le figure tecniche.

TAR PUGLIA – BARI, SEZ. I – sentenza 16 maggio 2019 n. 671

Sull'avvalimento plurimo

1. E' sempre legittimo e consentito in via generale, ai sensi del combinato disposto tra i commi 1 e 6 dell'art. 89 del d.lgs. 50/2016, un avvalimento plurimo – con frazionamento dei requisiti tecnici e di capacità economica (fatturato globale e fatturato specifico) – fatta eccezione nel caso in cui sia dimostrato che l'appalto riguardi “lavori che presentino peculiarità tali da richiedere una determinata capacità che non si ottiene associando capacità inferiori di più operatori”, e ciò in quanto in un'ipotesi del genere l'amministrazione aggiudicatrice potrebbe legittimamente esigere che il livello minimo della capacità in questione sia raggiunto da un operatore economico unico o, eventualmente, facendo riferimento ad un numero limitato di operatori economici, ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2004/18, laddove siffatta esigenza sia connessa e proporzionata all'oggetto dell'appalto interessato.

TAR LAZIO – ROMA, SEZ. III – sentenza 10 maggio 2019 n. 5880

Sul requisito del fatturato specifico e sull'avvalimento operativo

Nel caso in cui la *lex specialis* qualifichi il fatturato specifico per servizi analoghi come “requisito di capacità tecnica”, tale qualificazione è da ritenere vincolante e determina la necessità di ricondurre il fatturato specifico alla norma di cui al comma 6 dell'art. 83 del d.lgs. n. 50 del 2016. Ai fini dell'avvalimento il relativo contratto va qualificato come avvalimento operativo e non di mera garanzia; ciò significa che la funzione dell'ausiliaria non può interpretarsi come limitata al ruolo passivo e *lato sensu* fideiussorio proprio dell'impresa che si limiti a prestare, alla concorrente

che ne è priva, la propria solidità patrimoniale e finanziaria (come accade con riguardo al requisito del fatturato globale, attinente, per definizione, alla capacità economico-patrimoniale).

TAR LAZIO – ROMA, SEZ. I TER – sentenza 18 aprile 2019 n. 5044

Sull'avvalimento e il soccorso istruttorio

1. È legittimo il provvedimento di esclusione da una gara di una ditta che, in sede di partecipazione, non ha prodotto il contratto di avvalimento in originale od in copia autenticata, così come prescritto a pena di esclusione dal bando e che, a seguito di soccorso istruttorio *ex art. 83*, comma 9, d.lgs. 50/2016, ha allegato una copia di detto contratto priva di data certa.
 2. La disciplina di cui al soccorso istruttorio *ex art. 83*, comma 9, d.lgs. 50/2016 non prevede ulteriori richieste di chiarimento, legando l'esclusione alla mancata regolarizzazione nel termine dato, in quanto è necessario assicurare celerità e certezza nella fase di conclusione del procedimento di scelta del contraente, con conseguente impossibilità di attivare, in tali casi, il soccorso istruttorio.
-

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – sentenza 3 aprile 2019 n. 2191

Sull'avvalimento del requisito dell'esperienza pregressa

1. Nel caso dell'avvalimento c.d. operativo (ricorrente nel caso di specie), l'indagine in ordine agli elementi essenziali di questa tipologia di avvalimento deve essere svolta sulla base delle regole generali dell'ermeneutica contrattuale: in particolare, tale indagine deve essere svolta secondo i canoni enunciati dal codice civile di interpretazione complessiva e secondo buona fede della clausole contrattuali (articoli 1363 e 1367 del codice civile).
 2. Nel caso in cui il contratto di avvalimento abbia ad oggetto il prestito del requisito della "esperienza pregressa", è necessario l'impegno dell'ausiliaria ad assumere un ruolo esecutivo nello svolgimento del servizio, e non solo a trasmettere all'ausiliata il *know how* e la struttura organizzativa dall'esterno.
-

TAR PIEMONTE, SEZ. I – sentenza 18 marzo 2019 n. 291

Sulle differenze tra subappalto e avvalimento

2. Negli appalti pubblici, subappalto e avvalimento operativo non sono sovrapponibili: infatti, nella materia degli appalti pubblici la disciplina del subappalto differisce significativamente da quella dell'avvalimento o del raggruppamento di imprese, in quanto non comporta assunzione diretta di responsabilità del subappaltatore nei confronti della stazione appaltante, a conferma del fatto che esso realizza piuttosto una modalità di organizzazione interna del lavoro, che normalmente ha anche un determinato vantaggio per l'appaltatore". Inoltre, l'avvalimento implica che il concorrente che abbia dichiarato di volersi avvalere delle risorse di un'impresa ausiliaria, debba avere immediata disponibilità delle medesime, nel senso che deve poterle usare per eseguire il contratto senza l'intermediazione della suddetta impresa. Ciò non avviene, invece, per l'ipotesi di subappalto, in cui parte della commessa viene eseguita direttamente dall'impresa subappaltatrice.

3. Negli appalti pubblici, non è possibile estendere in via analogica all'avvalimento (ancorché operativo) il limite del 30% di attività delegabili, dettato espressamente per il subappalto dall'art. 105 d.lgs. n. 50/2016.

TAR TOSCANA, SEZ. II – sentenza 6 febbraio 2019 n. 185

Sull'inapplicabilità dell'avvalimento per conseguire un maggior punteggio

In base all'art. 89, comma 1, del d.lgs n. 50 del 2016, l'istituto dell'avvalimento è previsto per soddisfare l'esigenza dell'operatore economico di “soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara”. Pertanto, nelle procedure ad evidenza pubblica, l'avvalimento ha la funzione di consentire al concorrente sfornito di alcuni requisiti di ammissione alla gara, di parteciparvi ugualmente acquisendo i requisiti mancanti da altro operatore economico che li possieda, ma non può tramutarsi in uno strumento volto a conseguire una più elevata valutazione dell'offerta.

TAR CAMPANIA – SALERNO, SEZ. I – sentenza 26 marzo 2019 n. 482

Sull'inammissibilità dell'avvalimento per l'iscrizione in Albi e Registri

L'ammissibilità dell'istituto dell'avvalimento va esclusa per le attestazioni di idoneità e/o iscrizioni ad albi professionali, trattandosi di requisiti personali, spesso conseguenti a verifiche o prove d'esame, che non possono diventare oggetto di circolazione in favore di soggetti privi dell'abilitazione medesima. Pur essendo il ricorso all'avvalimento in linea di principio legittimo, non ponendo la disciplina alcuna limitazione, per i requisiti strettamente personali di carattere generale vige un'evidente preclusione, poiché tali requisiti non sono attinenti all'impresa e ai mezzi di cui essa dispone e non sono intesi a garantire l'obiettiva qualità dell'adempimento, riguardando viceversa la mera e soggettiva idoneità professionale del concorrente — quindi non dell'impresa ma dell'imprenditore — a partecipare alla gara d'appalto e ad essere come tale contraente con la pubblica amministrazione.

SULLE COMPETENZE DEL R.U.P.

TAR CAMPANIA – NAPOLI, SEZ. I – sentenza 11 marzo 2019 n. 1382

Sulla competenza a svolgere la verifica dell'anomalia

In tema di verifica delle offerte anomale nelle gare di appalto, anche se la disciplina attuale (art. 97 del d.lgs. n. 50/2016), dispone genericamente che le operazioni di verifica spettano alla “stazione appaltante”, senza ulteriori specificazioni, deve ritenersi che sia il R.U.P. il titolare delle scelte, e se del caso delle valutazioni, in ordine alle offerte sospette di anomalia, che in tale fase interviene ad esercitare la propria funzione di verifica e supervisione sull'operato della commissione.

L'art. 31 del vigente Codice dei contratti pubblici, oltre a indicare alcuni specifici compiti del R.U.P., delinea la sua competenza in **termini residuali** precisando che “quest'ultimo, svolge tutti i

compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal presente codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti”.

Tra i **compiti espressamente attribuiti alla commissione giudicatrice** di cui all’art. 77 **non figura la verifica dell’anomalia dell’offerta**, ragione per cui deve ritenersi che, anche nel novellato quadro normativo, tale attività rientri nella competenza del R.U.P..

TAR CAMPANIA – NAPOLI, SEZ. V – sentenza 31 gennaio 2019 n. 467

Sulla competenza del RUP a disporre l’esclusione

Al RUP, quale *dominus* della procedura di gara, l’art. 31, comma 3, del D.lgs 50/2016 assegna una competenza di natura residuale, nella quale rientra una generale funzione di coordinamento e controllo delle procedure di gara, nonché il compito di adottare le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate ed a formalizzare all’esterno gli atti della procedura (cfr. Tar Veneto, sez. I, 27 giugno 2018, n. 695); competenza che si estende peraltro anche all’adozione dei provvedimenti di esclusione delle partecipanti alla gara, secondo un orientamento che il Consiglio di Stato ha definito “pacifico” (cfr. Cons. Stato, sez. III, 19 giugno 2017, n. 2983 e giurisprudenza ivi richiamata).

Tali principi sono stati di recente ribaditi dal Cons. Stato, Comm. spec., 25 settembre 2017, n. 2040, che ha precisato che “anche dopo l’intervento correttivo recato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 resta confermata l’assoluta centralità del ruolo del RUP nell’ambito dell’intero ciclo dell’appalto, nonché le cruciali funzioni di garanzia, di trasparenza e di efficacia dell’azione amministrativa che ne ispirano la disciplina codicistica”.

TAR LAZIO – ROMA, SEZ. II – sentenza 22 febbraio 2019 n. 2420

Sulla partecipazione del Rup alla Commissione (in caso di prezzo più basso)

Poiché l’art. 77, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016 dispone che: “I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura”, è evidente che **non sussiste una generale incompatibilità tra le due figure di RUP e commissario**, ma deve **di volta in volta** aversi riguardo alla singola gara; in particolare, nel caso di procedura negoziata, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, poiché la discrezionalità in capo alla Commissione non sussiste, non si ravvisano in concreto ragioni di incompatibilità.

TAR EMILIA ROMAGNA – BOLOGNA, SEZ. II – sentenza 15 novembre 2018 n. 863

Sulla possibilità della nomina del RUP quale Presidente della Commissione di gara

La norma dell’art. 77 prima parte del d.lgs. 50/2016, sulla nomina delle commissioni di gara, è destinata a valere solo “a regime”, ovvero dopo che sarà stato creato l’Albo dei commissari, che ancora non esiste. Fino alla sua istituzione, ai sensi del comma 12, la commissione continua ad essere nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate

da ciascuna stazione appaltante. In tal senso, il cumulo delle funzioni di RUP e di Presidente della commissione di gara non lede le regole di imparzialità, come ritenuto da costante giurisprudenza, che argomenta in termini di principio, e non con riguardo ad una specifica disciplina delle gare, e quindi si deve ritenere condivisibile anche nel vigore della nuova normativa.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III – sentenza 26 ottobre 2018 n. 6082

Sulla presenza del RUP nella Commissione di gara

Ai sensi dell'art. 77, comma 4, d.lgs. n. 50 del 2016, nelle procedure di evidenza pubblica, il ruolo di Responsabile unico del procedimento (Rup) può coincidere con le funzioni di commissario di gara o di presidente della commissione giudicatrice, a meno che non sussista la concreta dimostrazione dell'incompatibilità tra i due ruoli, desumibile da una qualche comprovata ragione di interferenza e di condizionamento tra gli stessi.

SULL'ACCESSO AGLI ATTI DI GARA

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III – sentenza 5 giugno 2019 n. 3780

Sull'applicabilità dell'accesso civico anche agli atti di gara

E' illegittimo il provvedimento con il quale l'Amministrazione appaltante ha respinto una richiesta di accesso *ex art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33 del 2013*, tendente ad ottenere copia degli atti di una gara di appalto di servizi, ormai definita (nella specie, si trattava del contratto stipulato con l'aggiudicataria, dei preventivi dettagliati, dei collaudi, dei pagamenti "con la relativa documentazione fiscale dettagliata), che sia motivato con riferimento all'art. 5 *bis*, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 33/2013, secondo cui l'applicabilità dell'accesso civico generalizzato è esclusa per agli atti di gara, onde evitare un "pregiudizio concreto" agli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica; infatti: a) anche a tale richiesta ostensiva deve ritenersi applicabile il diritto di accesso civico "generalizzato" ai documenti, dati e informazioni (ai sensi dell'art. 5, comma 2 e ss. del d.lgs. n. 33/2013), b) ove si interpretasse l'art. 5 *bis*, comma 3 del d.lgs. n. 33/2013, secondo cui l'accesso civico generalizzato è escluso fra l'altro nei casi previsti dalla legge "ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti", nel senso di ritenere non applicabile il diritto di accesso civico ad intere "materie", significherebbe escludere l'intera materia relativa ai contratti pubblici da una disciplina, qual è quella dell'accesso civico generalizzato, che mira a garantire il rispetto di un principio fondamentale, e cioè il principio di trasparenza dell'attività della P.A., ricavabile direttamente dalla Costituzione.

TAR LOMBARDIA – MILANO, SEZ. I – sentenza 16 maggio 2019 n. 1121

Sull'accesso agli atti di gara e all'offerta e sulle possibili limitazioni, anche modali

1. In tema di accesso agli atti della P.A., la necessità di coniugare il diritto alla trasparenza con l'esigenza di non pregiudicare, attraverso un improprio esercizio del diritto di accesso, il buon andamento dell'Amministrazione, è soddisfatto laddove nell'istanza siano individuati gli atti in

modo sufficientemente preciso e circoscritto, in modo da evitare che quest'ultima sia costretta a compiere un'attività di ricerca e di elaborazione.

2. In tema di accesso agli atti di una gara di appalto, la lettera a) del quinto comma dell'art. 53 D.Lgs. n. 50/2016, analogamente a quanto previsto dal previgente art. 13 del D.Lgs. 163/2006, esclude dall'esercizio del diritto di accesso le informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali. In particolare, ciò che viene sottratto dall'accesso, non è l'offerta nel suo complesso, quanto invece, la sola parte che contiene informazioni che costituiscono segreti tecnici o commerciali.

3. E' illegittimo il diniego di accesso ad una offerta presentata in gara che si fonda sulle affermazioni dell'impresa interessata volte a comprovare la sussistenza di "segreti tecnici o commerciali" allorchè le affermazioni stesse siano apodittiche, generiche, e pertanto, non minimamente motivate, laddove invece, l'esclusione dall'accesso presuppone la puntuale dimostrazione che le informazioni richieste siano coperte dal segreto. Infatti, in caso di diniego su un'istanza di accesso, l'Amministrazione ha l'onere di rappresentare quali sono le specifiche ragioni di tutela del segreto industriale e commerciale custodito negli atti di gara, in riferimento a precisi dati tecnici.

4. Nel caso in cui alcune informazioni contenute nei documenti oggetto della domanda di accesso siano da ritenere riservate, in ogni caso le stesso possono essere tutelate non già negando in toto il rilascio della copia dei documenti, ma con il parziale oscuramento dei relativi atti, mediante cancellature od omissis, su richiesta della impresa interessata.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – sentenza 8 maggio 2019 n. 2991

Sul principio dell'equivalenza in caso di previsione di un marchio di un prodotto

1. Il principio di equivalenza (espresso dapprima nell'art. 68 del d.lgs. n. 163 del 2006 e quindi dall'art. 68, comma 6, del d.lgs. n. 5 del 2016), concepito a tutela della concorrenza, trova applicazione nel senso che qualora siano inserite nella legge di gara delle specifiche tecniche a tal punto dettagliate da poter individuare un dato prodotto in maniera assolutamente precisa (con una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare, con riferimento a un marchio o ad un brevetto), per favorire la massima partecipazione deve essere data la possibilità della proposta che ottemperi in maniera equivalente agli stessi requisiti.

2. Il principio di equivalenza vincola l'Amministrazione solo qualora il bando, il capitolato d'oneri o i documenti complementari menzionano un marchio, un brevetto o un tipo, un'origine o una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti; tale indicazione deve essere accompagnata già nel bando dall'espressione "o equivalente".

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – sentenza 1° aprile 2019 n. 2126

Sui presupposti per l'accesso agli atti di gara

Non può essere accolta una istanza di accesso ad una procedura di gara ove non sia stato chiarito per quale specifica ragione l'ostensione della documentazione oggetto dell'istanza sarebbe necessaria alla difesa dei propri interessi, né quale sia il legame tra la documentazione stessa e

l'azione civile, che sembra avere ad oggetto la risoluzione del precedente contratto, dunque una vicenda antecedente e autonoma rispetto agli atti e ai documenti dei quali si chiede l'accesso; invero, l'interesse che deve supportare l'istanza di accesso agli atti amministrativi oltre che specifico, diretto e concreto, deve essere anche attuale.

TAR LOMBARDIA – MILANO, SEZ. I – sentenza 25 marzo 2019 n. 630

Sull'esclusione dell'accesso civico generalizzato per atti relativi all'affidamento di servizi

E' legittimo il provvedimento con il quale l'Amministrazione appaltante ha respinto una richiesta di accesso ex art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33 del 2013, relativa ai preventivi di spesa per l'affidamento – disposto in favore di una cooperativa – dei servizi di assistenza legale per il recupero dell'evasione ed elusione tributaria, atteso che tale richiesta non rientra nel diritto di accesso civico “generalizzato” ai documenti, dati e informazioni non soggetti ad obbligo di pubblicazione (ai sensi dell'art. 5, comma 2 e ss. del D.Lgs. n. 33/2013); tali preventivi di spesa, infatti, si sostanziano in documenti afferenti alla “procedura di affidamento ed esecuzione” dell'incarico professionale affidato alla suddetta Cooperativa, che, in quanto tali, sono sottoposti alla disciplina di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 50/2016.

SUI REQUISITI MORALI

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI – sentenza 13 giugno 2019 n. 3984

Sulla differenza tra concordato con continuità aziendale e concordato in bianco

Non può essere ammessa in gara una ditta che non ha presentato una domanda di concordato con continuità aziendale, ma la (diversa) istanza di concordato c.d. in bianco, con riserva di presentazione del piano e della restante documentazione richiesta dall'art. 186 bis l.f. nel termine concesso dal Giudice.

Né la circostanza poi che la ditta in questione abbia ottenuto, successivamente alla proposizione dell'istanza di concordato c.d. in bianco – e nella pendenza della procedura di affidamento dell'appalto – il decreto di autorizzazione da parte del Tribunale fallimentare a partecipare alla gara in questione, non rileva, atteso che tale autorizzazione non è accompagnata dagli ulteriori requisiti richiesti dall'art. 186-bis l.f., circostanza questa che indebolisce la solidità della partecipazione del raggruppamento appellato alla procedura, esponendo al rischio la stazione appaltante di non poter contare su un valido operatore economico nel caso di affidamento ad esso della procedura ad evidenza pubblica in svolgimento (e neppure nel caso di eventuale scorrimento nella graduatoria, in sede di esecuzione, laddove si dovesse rendere necessario per il venir meno dell'aggiudicatario).

Sulla persistenza della regolarità contributiva

Nelle gare di appalto, non sono consentite regolarizzazioni postume della posizione previdenziale, dovendo l'impresa deve essere in regola con l'assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali fin dalla presentazione dell'offerta e conservare tale stato per tutta la durata della procedura di aggiudicazione e del rapporto con la stazione appaltante, restando dunque irrilevante, un eventuale adempimento tardivo dell'obbligazione contributiva”.

Sulla distinzione tra Durc interno e Durc esterno

L'art. 31, comma 8, del decreto legge n. 69 del 2013 non ha in alcun modo modificato la disciplina dettata dall'art. 38 d.lgs. n. 163 del 2006 e, pertanto, la regola del previo invito alla regolarizzazione non trova applicazione nel caso di DURC richiesto dalla stazione appaltante ai fini della verifica delle dichiarazioni rese dall'impresa ai fini della partecipazione alla gara. L'istituto dell'invito alla regolarizzazione (il c.d. preavviso di DURC negativo) può, dunque, operare solo nei rapporti tra impresa ed Ente previdenziale, ossia con riferimento al DURC chiesto dall'impresa e non anche al DURC richiesto dalla stazione appaltante per la verifica della veridicità dell'autodichiarazione”.

TAR LOMBARDIA – MILANO, SEZ. I – sentenza 16 maggio 2019 n. 1120

Sull'onere probatorio in capo alla PA caso di illecito professionale

1. In linea generale l'art. 80, c. 5, lett. c) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 rimette alla stazione appaltante il potere di apprezzamento delle condotte dell'operatore economico che possono integrare un “grave illecito professionale”, tale da metterne in dubbio la sua integrità o affidabilità, anche oltre le ipotesi elencate nel medesimo articolo (1). In particolare, non è indispensabile che i gravi illeciti professionali posti a fondamento della sanzione espulsiva del concorrente dalla gara siano accertati con sentenza, anche se non definitiva, essendo infatti sufficiente che gli stessi siano ricavabili da altri gravi indizi.
2. Quando la stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla gara un operatore economico perché considerato colpevole di un grave illecito professionale non compreso nell'elenco dell'art. 80, c. 5 lett. c) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, deve adeguatamente motivare l'esercizio di siffatta discrezionalità, ed in maniera ben più rigorosa ed impegnativa rispetto a quanto avviene a fronte delle particolari ipotesi esemplificate dal testo di legge.
3. Va riconosciuta alla stazione appaltante la facoltà di escludere un concorrente, a prescindere dalla definitività degli accertamenti compiuti in sede penale, e dunque, anche a fronte di una richiesta di rinvio a giudizio, ferma restando tuttavia la necessità di accertare che ciò abbia in concreto avuto luogo a fronte di una congrua motivazione. E' pertanto illegittimo il provvedimento di esclusione dalla gara di una impresa facendo riferimento al fatto che il legale rappresentante della stessa è stato rinviato a giudizio, senza una apposita motivazione.
4. La stazione appaltante è gravata dell'onere di dimostrare l'inaffidabilità del concorrente, e non quest'ultimo a dover dimostrare la propria affidabilità. L'aver posto a fondamento dell'avviso di avvio del procedimento, e del provvedimento finale, una mera richiesta proveniente dalla pubblica accusa, e non specifiche condotte della ricorrente comprovanti la commissione di un grave illecito professionale, non consente perciò di considerare provati i relativi fatti.

TAR LAZIO – ROMA, SEZ. II ter – sentenza 3 maggio 2019 n. 5596

Sulla necessità dell'accoglimento dell'istanza di rateizzazione

1. Nelle gare di appalto, il requisito della regolarità fiscale si considera sussistente soltanto ove, prima del decorso del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara di appalto, l'istanza di rateizzazione sia stata accolta con l'adozione del relativo provvedimento costitutivo e non anche nelle ipotesi in cui l'iniziale irregolarità abbia dato luogo alla richiesta di dilazione, solo successivamente accolta.

2. Anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50 del 2016, la mera presentazione dell'istanza di rateizzazione non comporta l'automatico recupero della posizione di regolarità fiscale, atteso che, con la presentazione di tale istanza, il partecipante non assume alcun impegno vincolante a onorare il debito in quel momento gravante a suo carico, ma semmai ad adempiere l'obbligazione novata, originante dall'eventuale

VARIE

TAR LOMBARDIA – MILANO, SEZ. IV – sentenza 31 maggio 2019 n. 1231

Sull'efficacia delle offerte anche dopo i 180 gg

Anche con riferimento all'attuale disciplina dell'art. 32, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016, così come affermato con riferimento al previgente art. 11 D.Lgs. n. 163/2006, deve ritenersi che la scadenza del termine di 180 giorni di efficacia dell'offerta consente solamente all'offerente di ritirarsi, cessando l'offerta di essere irrevocabile, ma non impedisce alla stazione appaltante di portare a termine la gara e di aggiudicare il contratto; deve pertanto ritenersi che, in assenza di un'espressa dichiarazione in tal senso da parte delle imprese interessate, sono valide le offerte dalle stesse presentate.

TAR EMILIA ROMAGNA – BOLOGNA, SEZ. II – sentenza 6 maggio 2019 n. 387

Sul giudizio di anomalia

1. Le valutazioni in ordine agli elementi e alla congruità dell'offerta sono frutto di un apprezzamento di natura tecnico-discrezionale, e pertanto possono essere sindacate solo in caso di macroscopica irragionevolezza o di decisivo errore di fatto. Il giudice amministrativo non può, quindi, sostituire un'autonoma valutazione rispetto a quella effettuata dall'Amministrazione in quanto, in caso contrario, vi sarebbe un'invasione nelle attribuzioni che la legge riserva alla pa.
2. La valutazione di congruità dell'offerta dev'essere globale e sintetica, non concentrata esclusivamente e in modo parcellizzato sulle singole voci di prezzo, essendo l'obiettivo dell'indagine l'accertamento dell'affidabilità dell'offerta nel complesso, non già delle singole voci componenti.
3. Il giudizio sull'anomalia è ampiamente discrezionale ed è espressione paradigmatica di discrezionalità tecnica, sindacabile solo in caso di manifesta erroneità o irragionevolezza.

Sulla clausola sociale

4. La c.d. clausola sociale presente nei bandi di gara deve essere interpretata conformemente ai principi nazionali e comunitari in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza, risultando altrimenti essa lesiva della concorrenza, scoraggiando la partecipazione alla gara e limitando ultroneamente la platea dei partecipanti, nonché atta a ledere la libertà d'impresa, riconosciuta e garantita dall'art. 41 Cost., che sta a fondamento dell'autogoverno dei fattori di produzione e dell'autonomia di gestione propria dell'archetipo del contratto di appalto, sicché tale clausola deve essere interpretata in modo da non limitare la libertà di iniziativa economica e, comunque, evitando di attribuirle un effetto automaticamente e rigidamente escludente. Conseguentemente l'obbligo di riassorbimento dei lavoratori alle dipendenze dell'appaltatore

uscente, nello stesso posto di lavoro e nel contesto dello stesso appalto, deve essere armonizzato e reso compatibile con l'organizzazione di impresa prescelta dall'imprenditore subentrante.

CGA, SEZ. GIURISDIZIONALE – sentenza 26 aprile 2019 n. 343

Sulla distinzione tra concessione e contratto

1. Il tratto distintivo che differenzia la concessione dal contratto di appalto è rappresentato dalla sussistenza di un rischio operativo sostanziale, da ultimo definito dal legislatore come “il rischio legato alla gestione dei lavori o dei servizi sul lato della domanda o sul lato dell'offerta o di entrambi, trasferito all'operatore economico” (in tal senso l'articolo 3, lettera zz) del d. lgs. n. 50 del 2016).

2. Nel caso di rapporto di concessione, non sussiste in capo all'Ente concedente alcun obbligo alla riconduzione del contratto di concessione ad una dimensione di remuneratività economica.

TAR CAMPANIA – NAPOLI, SEZ. VII – sentenza 21 maggio 2019 n. 2706

Sul criterio per determinare il valore della concessione

E' legittimo il provvedimento con il quale è stato annullato il bando di una concessione perché l'importo a base d'asta è stato determinato facendo esclusivamente riferimento al canone di concessione, dovendo tale determinazione considerarsi illegittima ai sensi dell'art. 8, comma 2, della direttiva 2014/23/UE, trasposto nell'art. 167 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dal cui contenuto si desume in maniera inequivocabile che il valore della concessione non può essere parametrato sic et simpliciter all'importo del canone concessorio.

CONSIGLIO DI STATO, ADUNANZA PLENARIA – sentenza 21 maggio 2019 n. 8

Sulla prevalenza del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

Gli appalti di servizi ad alta intensità di manodopera ai sensi degli artt. 50, comma 1, e 95, comma 3, lett. a), del codice dei contratti pubblici sono comunque aggiudicati con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, quand'anche gli stessi abbiano anche caratteristiche standardizzate ai sensi del comma 4, lett. b), del medesimo codice.

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. UNITE CIVILI – ordinanza 21 maggio 2019 n. 13660

Sulla giurisdizione ordinaria in ordine alla contestazione della penale

Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in relazione ad una fattispecie che ha ad oggetto la valutazione della corretta applicazione di una penale in relazione ad un pubblico appalto, ed in particolare riguardante un rapporto che ha ad oggetto l'illegittima applicazione di penale in relazione all'appalto del servizio pubblico della raccolta rifiuti.

TAR SICILIA – CATANIA, SEZ. III – sentenza 8 novembre 2018 n. 2122

Sull'illegittimità della proroga non prevista nell'avviso iniziale

E' illegittimo il provvedimento di proroga di un contratto di appalto (nella specie avente ad oggetto il servizio di erogazione di sostanze alimentari e bevande a mezzo distributori automatici) che sia motivato con riferimento al fatto che, tra la P.A. e la ditta interessata, è intervenuto un atto di transazione, con reciproche concessioni tra le parti e, in particolare con il riconoscimento, da un lato, di un canone aumentato e, dall'altro, di maggiori spazi ove installare i distributori e di una proroga del servizio per ulteriori sette anni. L'art. 31, comma 1, n. 4, lett. b), Direttiva 2004/18 consente il rinnovo dell'affidamento, con ricorso alla procedura negoziata, solo quando ricorrono le condizioni in esso indicate, tra le quali rileva che la possibilità del rinnovo sia indicato sin dall'avvio del confronto competitivo e l'importo totale previsto per la prosecuzione sia individuato nel bando.

CORTE DEI CONTI CAMPANIA – delibera n. 77 del 14 giugno 2018.

Sull'accordo quadro e sul rispetto degli obblighi finanziari

(Quesito: se al momento della stipula dell'accordo quadro è necessario effettuare prenotazione di impegno ex articolo 183, comma 3 del Tuel»).

L'accordo quadro (disciplinato dall'articolo 54 del cdc) non genera alcuna obbligazione di tipo finanziario/contabile non richiedendo, pertanto, l'adozione dell'impegno di spesa.

L'accordo quadro deve essere previsto nel programma biennale dei beni e dei servizi in caso di «affidamenti complessivi» di importo unitario stimato pari o superiore a 40mila euro, come prevede l'articolo 21, comma 6 del Dlgs 50/2016. Se l'oggetto si configura in termini di lavori, per un importo di affidamenti pari o superiore ai 100mila euro, l'intervento deve essere previsto nel piano triennale delle opere pubbliche. In relazione alla questione contabile, la sezione precisa che l'accordo-quadro realizza un contratto «normativo» dal quale non scaturiscono effetti reali o obbligatori, ma la cui efficacia consiste nel «vincolare» la successiva manifestazione di volontà contrattuale delle parti. L'accordo quadro si limita a stabilire «come verranno stipulati i successivi contratti attuativi (contratti applicativi) riguardanti un determinato bene della vita e lasciano all'individuazione operata da una delle parti la determinazione del se, quando e quantum».

Dal punto di vista del diritto amministrativo, l'accordo corrisponde a una procedura a evidenza pubblica con cui si «individua il soggetto di tali future contrattazioni e le condizioni della piattaforma preparatoria all'affidamento di uno o più appalti successivi». Non c'è «affidamento». La fattispecie non realizza un affidamento come le altre procedure, ma «il titolo per una serie successiva di affidamenti diretti, esauendo a monte, e per una determinata base di valore, la fase competitiva per l'aggiudicazione futura di tali contratti attuativi». Sorge quindi un «titolo» che consente di applicare ai futuri contratti «le condizioni contrattuali predefinite nell'accordo quadro». In questo senso, la previsione o la stipula dell'accordo non costituisce titolo per il sorgere di obbligazioni pecuniarie, e non consente di «impegnare e pagare con imputazione all'esercizio cui lo stanziamento si riferisce (articolo 183 del Tuel)». In relazione all'accordo quadro non si pongono quindi neppure problemi di prenotazione di impegno di spesa, né viene in rilievo l'operatività del fondo pluriennale vincolato.